

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 19/2025

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 96 DEL 23 MAGGIO 2025

[A CURA DI:](#)

[FEDERICA TRESKA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)

[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)

[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

ARBITRATO

Cassazione, sentenza, 4 aprile 2025, n. 8911, sez. I civile

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Arbitrato societario - Lodo rituale straniero - Riconoscimento in Italia - Nomina del collegio da parte di soggetto terzo - Necessità - Conseguenze - Derogabilità degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Condizioni.

In tema di arbitrato societario, può essere riconosciuto in Italia un lodo rituale straniero pronunciato in forza di una clausola compromissoria, inserita nello statuto di una società di diritto italiano, che localizzi all'estero la sede dell'arbitrato medesimo, qualora l'organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società stessa, in conformità al disposto dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, applicabile *ratione temporis*, essendo derogabili, una volta rispettate le predette condizioni, le disposizioni di cui ai successivi artt. 35 e 36, attraverso la scelta di una *lex arbitri* diversa, purché rispettosa dei criteri previsti dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (recepita dalla l. n. 62 del 1968), che, a livello sovranazionale, disciplinano il riconoscimento dei lodi arbitrali.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, sentenza, 31 marzo 2025, n. 8426, sez. III civile

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - RAPPRESENTANZA Titoli di credito - Assegno bancario tratto su conto corrente intestato a società - Azione esecutiva in danno del traente sottoscrittore - Condizioni.

In tema di precetto fondato su assegno bancario, ove questo sia tratto da conto corrente intestato a una società e risultato sprovvisto di fondi, il prenditore dell'assegno ha facoltà di agire esecutivamente in danno del traente che vi abbia apposto in calce la sua personale sottoscrizione, salvo che dal titolo risulti che egli abbia espressamente ed univocamente dichiarato di agire in nome e per conto della società correntista.

Cassazione, ordinanza, 18 marzo 2025, n. 7200, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO
Finzione di avveramento - Condizione di adempimento - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

La finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c. non si applica alla condizione di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità della suddetta disposizione a fronte del mancato pagamento delle somme previste da un contratto di transazione, la cui efficacia era stata subordinata all'integrale adempimento della relativa obbligazione).

FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza, 25 marzo 2025, n. 7878, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATUE - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI
Sindacato di veridicità - Accertamenti extracontabili - Diverso riscontro degli elementi patrimoniali - Conseguenze.

Nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, il sindacato di veridicità che il tribunale è chiamato a compiere attiene a un perimetro più ampio dei meri dati contabili e si nutre di accertamenti anche extracontabili, volti verificare l'effettiva consistenza degli elementi patrimoniali; ne consegue che un diverso riscontro degli elementi patrimoniali da parte dell'organo commissariale fa venir meno il presupposto informativo che l'attestazione è tenuta a fornire, nonché la funzione dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali, imposta per legge a corredo della proposta.

FILIAZIONE

Cassazione, sentenza, 8 aprile 2025, n. 9216, sez. I civile

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Carta di identità elettronica - Figlio minore di coppia omoaffettiva femminile - Inserimento dell'espressione "genitore" in luogo di "madre/padre" - Disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 - Legittimità - Ragioni.

In tema di carta di identità elettronica, la disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 da parte del giudice, che ordini al Ministero dell'interno di indicare sul documento del figlio minore di una coppia omoaffettiva femminile la dicitura "genitore", in corrispondenza dei nomi del genitore naturale e di quello adottivo, è legittima, poiché il decreto ministeriale suddetto, nel disporre l'utilizzo dei termini "padre" e "madre", contrasta con l'art. 3, comma 5, T.U.L.P.S., che si riferisce ai "genitori" come soggetti richiedenti il rilascio, e consente un'indicazione appropriata solamente per una delle due madri, poiché impone all'altra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità ("padre") non consona al suo genere, senza dare adeguata rappresentazione alla realtà giuridica familiare venutasi a creare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di adozione.

NOTAIO

***Cassazione, sentenza, 25 aprile 2025, n. 10914, sez. II civile**

Vincolo paesistico – verifiche

In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1 settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla suddetta data.

Il notaio rogante deve verificare la validità dell'atto, non anche l'esistenza del vincolo paesistico sul cespite alienato, salvo che non sia stato conferito sul punto uno specifico incarico di assistenza e consulenza, e ciò anche in considerazione della natura non apparente del vincolo gravante sul cespite.

Le incombenze notarili non possono estendersi sino al punto di imporre la segnalazione alle parti, non dotate di specifica competenza tecnico-giuridica, del vizio di legittimità della licenza edilizia per mancanza di autorizzazione ambientale.

***Tribunale Napoli, sentenza, 25 aprile 2025, n. 4083, sez. VIII**

Responsabilità contrattuale

La responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti (non di risultato), tuttavia è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione.

PRESCRIZIONE CIVILE

Cassazione, ordinanza, 9 aprile 2025, n. 9328, sez. I civile

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione del diritto - Norme di ordine pubblico - Esclusione - Fondamento.

Le disposizioni sulla prescrizione non possono considerarsi norme di ordine pubblico, tutelando l'interesse sostanzialmente privato, da un lato, del soggetto passivo del rapporto giuridico, a ritenersi libero da vincoli in conseguenza del decorso del tempo stabilito dalla legge e, dall'altro, del soggetto attivo, titolare della facoltà di impedire il realizzarsi dell'effetto estintivo attraverso l'inequivoca manifestazione di volontà dimostrativa dell'intento di esercitare il proprio diritto.

Cassazione, ordinanza, 29 marzo 2025, n. 8304, sez. I civile

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE Manifestazione di volontà negoziale - Avvenuta maturazione della prescrizione - Necessità - Comportamento processuale difensivo - Integrazione - Esclusione.

La rinuncia alla prescrizione, che può intervenire solo quando questa è compiuta e non in epoca precedente, ha natura negoziale, essendo caratterizzata dalla manifestazione di una dichiarazione di volontà con effetto definitivamente dismissivo del diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento dell'obbligazione; come tale, trattandosi di un comportamento abdicativo di un diritto, detta rinuncia non può essere integrata da un comportamento processuale, che in sé rappresenta una necessaria difesa dei propri diritti.

PROPRIETÀ

Cassazione, ordinanza, 14 marzo 2025, n. 6876, sez. II civile

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Azione di regolamento di confine - Indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi - Integrazione dei titoli di acquisto con le mappe catastali - Ammissibilità - Rilevanza del confine de facto - Esclusione.

In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluenza il confine de facto esistente in loco.

QUERELA DI FALSO

***Cassazione, ordinanza, 6 maggio 2025, n. 11875, sez. III civile**

Ammissibilità

La querela di falso costituisce uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata, sicché la finalità del procedimento è quella di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa;

in altri termini, la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, la querela di falso non è ammissibile.

SOCIETÀ

Cassazione, ordinanza, 14 aprile 2025, n. 9779, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - DA PARTE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI Società a partecipazione pubblica - Divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e di partecipare al capitale di società o enti nazionali ex art. 13, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 (ratione temporis applicabile) - Applicabilità alle società a partecipazione pubblica che svolgono attività esterna di erogazione di un pubblico servizio - Esclusione - Ragioni.

In tema di società a partecipazione pubblica, il divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e di partecipare al capitale di società o enti nazionali, ex art. 13, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2006 (nel testo *ratione temporis applicabile*), colpisce le società pubbliche strumentali alle Amministrazioni regionali o locali che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, e non anche le società costituite o partecipate per la gestione di servizi pubblici locali esercenti attività d'impresa per conto di enti pubblici, in quanto, trattandosi di disposizione introdotta per evitare che un soggetto che svolge attività amministrativa possa esercitare allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali può godere come Pubblica Amministrazione, costituisce una norma a carattere eccezionale, che non può essere applicata oltre i casi in essa previsti.

SUCCESSIONI

***Cassazione, sentenza, 16 maggio 2025, n. 18474, Sez. Unite penali**

Variazione patrimoniale – dovere comunicativo

La variazione patrimoniale derivante da un fenomeno successorio mortis causa si concretizza al momento della accettazione della eredità, accettazione che, secondo l'art. 474 cod. civ., può essere espressa o tacita. A fini penalistici è tale il momento che determina l'insorgenza del dovere comunicativo di cui all'art. 30 legge n. 646 del 1982, posto che la regola civilistica ex art. 459 cod. civ., secondo cui l'effetto della accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione, porterebbe al paradossale effetto di ritenere già consumato il reato in tutte le ipotesi di accettazione intervenuta oltre trenta giorni dalla apertura della successione.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 6 maggio 2025, n. 11839, sez. V**

Imposta di registro- Cessione di credito derivante da contratto di appalto a garanzia dell'apertura di linea di credito

Stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non (...) beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, (...) trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale - seppur nel contesto di un collegamento negoziale - rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite (così, Cass., Sez. T, 16 ottobre 2023, n. 28734). Si è così ritenuto che, nell'ipotesi in esame (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento di una linea di credito), non operi la previsione dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che esonera dal versamento delle imposte di registro le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, tutti i provvedimenti ed atti ad esse inerenti, le garanzie a qualunque titolo prestate, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti. La

giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla *ratio legis* ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi (Cass., Sez. 5", 29 marzo 2002, n. 4611; Cass., Sez. 5", 16 aprile 2008, n. 9930; Cass., Sez. 5", 5 marzo 2009, n. 5270; Cass., Sez. 5", 16 gennaio 2015, n. 695; Cass., Sez. 5", 15 novembre 2021, n. 34230; Cass. n. 25260/2022; n. 28734/2023; n. 32330/2024; Cass. n. 23873/2024). Nella specie, il contratto di cessione dei crediti è un contratto autonomo e distinto rispetto a quello di finanziamento, pur se ad esso collegato, sicché esso deve essere sottoposto a tassazione separata. Occorre, altresì, aggiungere che la finalità di garanzia a cui rispondono le cessioni dei crediti comporta che la società cessionaria non è tenuta ad alcuna prestazione ulteriore, sicché non vi è una prestazione remunerata (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28734 del 16/10/2023).

*** Cassazione, ordinanza 6 maggio 2025, n. 11846, sez. V**

Imposta di registro- Atti giudiziari "di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" - Corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA

Gli atti giudiziari "di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - anche nel caso in cui essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad I.V.A., non applicandosi il principio di alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

*** Cassazione, ordinanza 14 maggio 2025, n. 12873, sez. V**

Imposta ipotecaria - Permuta avente ad oggetto beni immobili strumentali

In termini generali, la Corte ha statuito che, ai fini della determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta, in applicazione del criterio di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 347 del 1990 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell'imposta di registro, in quanto, stante l'autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all'imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta (Cass., 8 aprile 2022, n. 11474). Con più specifico riferimento alle questioni poste col motivo di ricorso, la Corte - nel ribadire che la permuta, in quanto unico negozio giuridico, dà luogo ad un'unica formalità ai fini dell'applicazione dell'imposta ipotecaria (l. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 17, comma 1) - ha, per l'appunto, rimarcato che l'imposta ipotecaria va liquidata (ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. b)) su di una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, ed anche a riguardo della tassazione dei beni strumentali che - non incisa dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10- comporta l'applicazione dell'imposta ipotecaria ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bis della tariffa allegata (v. Cass., 19 febbraio 2024, n. 4379). Va, peraltro, rimarcato che il richiamo al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 11, ed al (ivi) sotteso criterio di tassazione separata delle prestazioni, risulta del tutto eccentrico, da un lato, ai criteri di determinazione del presupposto impositivo dell'imposta ipotecaria (correlato alle "formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari"; D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1) e, dall'altro, al rinvio al criterio di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro (art. 43, comma 1, lett. b), cit.), ove, dunque, quest'ultima ad ogni modo involge il valore venale del bene piuttosto che il corrispettivo pattuito (v. Cass., 16 marzo 2022, n. 8511); e, del resto, come la Corte ha in più occasioni statuito, a seguito delle innovazioni apportate al D.Lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall'art. 35, comma 10-bis, lett. a), del D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali, ed indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad IVA (Cass., 13 luglio 2017, n. 17284 cui addde Cass., 12 gennaio 2022, n. 734; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4861).

*** Cassazione, ordinanza 14 maggio 2025, n. 12876, sez. V**

Imposta di registro- Cessione totalitaria di quote sociali- Esclusa riqualificazione in termini di cessione di azienda

Nella fattispecie va rilevato, per un verso, che - dovendosi aver riguardo agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 11) - la tassazione di registro dell'atto di cessione (sia pur totalitaria) delle quote sociali andava strettamente correlata all'atto tipico presentato per la registrazione e, dunque, ai suoi effetti giuridici che hanno ad oggetto la partecipazione societaria e non anche l'azienda che rimane nella titolarità del soggetto collettivo, così senz'alcuna considerazione, nell'interpretazione dello stesso atto di cessione, della sostanza economica dell'operazione perseguita dai contraenti (v. Cass., 19 giugno 2024, n. 16953; Cass., 21 marzo 2024, n. 7613; Cass., 20 marzo 2024, n. 7495; Cass., 20 marzo 2024, n. 7470; in relazione alla medesima contribuente, Cass., 28 aprile 2022, n. 13249); e, per il restante, giustappunto che la funzione antielusiva non poteva che essere perseguita secondo i presupposti sostanziali, e la disciplina procedimentale, posta dalla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, una volta esclusa, ad ogni modo, la legittimità di un'interpretazione dell'atto registrato complementare a quella desumibile da elementi extra-testuali.

III. Diritto europeo e internazionale

***Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 15 febbraio 2024, causa n. 14157/18 Jarre c. Francia, sez. V**

SUCCESSIONI – Eliminazione del diritto ad ottenere un prelievo compensativo sui beni immobili situati in Francia – Lesione della quota di legittima per volontà testamentaria – Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Articolo 1 del Protocollo n. 1 – Protezione della proprietà - Articolo 6 paragrafo 1 – Diritto ad un equo processo

Il ricorso riguarda gli effetti di una decisione della Corte Costituzionale francese che abrogava, nel corso del giudizio di primo grado, una disposizione legislativa che riconosceva agli eredi francesi, esclusi, per effetto di un trust, da una successione regolata dal diritto straniero, un diritto ad un "prelievo compensativo" di una quota del valore dei beni immobili ereditari situati in Francia.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che l'applicazione immediata della decisione della Corte Costituzionale che ha portato al rigetto della richiesta dei ricorrenti non costituisse violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1 non essendo sproporzionata allo scopo perseguito e non avendo alterato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse pubblico e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui. I giudici hanno precisato (come già stabilito dalla sentenza del 13 giugno 1979 causa Marckx c. Belgio n. 6833/74) che la tutela prevista dall'art. 1 del Protocollo 1 si applica solo ai beni già di proprietà effettiva e non garantisce il diritto di acquisire tali beni per successione testamentaria o per donazione. Poiché il diritto al prelievo compensativo, secondo il diritto francese, si applicava solo al momento della divisione, il credito che i ricorrenti assumevano di vantare sull'eredità non sarebbe stato definitivamente acquisito fino al completamento delle operazioni di liquidazione e divisione. Peraltro, non essendo i ricorrenti chiamati alla successione, essi non possono ritenersi titolari di un effettivo diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n.1.

Con riguardo, invece, alla presunta violazione dell'art. 6, par. 1, della CEDU la Corte ha ritenuto in primo luogo (richiamando sue pronunce) che le esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento dei singoli non implicano il diritto a una giurisprudenza consolidata e che l'evoluzione della giurisprudenza non è di per sé contraria alla corretta amministrazione della giustizia. Peraltro, la situazione dei ricorrenti non era stata definitivamente risolta al momento in cui la Corte costituzionale ha abrogato il diritto di prelievo, pertanto non avevano ottenuto il riconoscimento di alcun diritto la dichiarazione di incostituzionalità, non ha pertanto messo in discussione diritti definitivamente acquisiti da parte dei ricorrenti. la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno subito alcun impedimento circa il loro accesso alle tutele giurisdizionali, avendo esperito tutti i gradi di giudizio interni.